



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. **61** del **Consiglio Comunale**

Oggetto: **SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO ALTO NOCE E RABBIES
CON APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DELL'OMONIMO SERVIZIO DI VIGILANZA
BOSCHIVA.**

L'anno **duemilaquindici** addì **trenta** mese di **dicembre** alle ore **18.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

PAGANINI BRUNO	SINDACO	Presente
BRUSEGAN FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI ALDO	CONSIGLIERE	Presente
GASPERINI ALBERTO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
GENTILINI EMILIANO	CONSIGLIERE	Presente
GOSETTI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
PODETTI CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA GIULIANO	CONSIGLIERE	Presente
ZANON RITA	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
ANDREIS GIORGIO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
BAGGIA MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI TULLIO	CONSIGLIERE	Presente
CUNACCIA BARBARA	CONSIGLIERE	Presente

Assiste il Segretario comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri Costanzi Tullio e Brusegan Federico, mentre viene designato alla firma del verbale il Consigliere Valentinelli Chiara

**OGGETTO: SCIoglimento DEL CONSORZIO ALTO NOCE E RABBIES CON
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DELL'OMONIMO SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA.**

PREMESSO COME:

- l'art. 2 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con DPREg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, attribuisce ai comuni tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione e stabilisce che sono assicurate ai comuni le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle stesse.

- i comuni al fine di svolgere le proprie funzioni in modo ottimale e coordinato possono adottare le forme associative o di collaborazione disciplinate dal capo VIII° del predetto testo unico.

- l'art. 59 in merito dispone che;

1. Omissis.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Omissis.

L'art. 106 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11 è poi intervenuto sancendo che:

“Servizio di custodia forestale”

1. Il servizio di custodia forestale è rivolto alla gestione, al miglioramento e alla valorizzazione dei patrimoni silvo-pastorali di proprietà pubblica, anche al fine della conservazione e dell'equilibrio dei sistemi ecologici. I custodi possono essere impiegati nello svolgimento di attività di assistenza tecnica in favore dei proprietari forestali pubblici e privati, delle imprese di gestione dei patrimoni forestali e di utilizzazione boschiva nonché a sostegno del piano di sviluppo rurale.

2. I comuni, le amministrazioni separate dei beni di uso civico, per i beni da esse amministrati, la Magnifica Comunità di Fiemme e le Regole di Spinale e Manez assicurano il servizio di custodia forestale su tutti i beni silvo-pastorali di loro proprietà mediante convenzione, con riferimento ai territori individuati dalla Giunta provinciale in applicazione dei criteri definiti con il regolamento previsto dal comma 6.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, il servizio di custodia forestale su tutti i beni silvo-pastorali dei comuni e delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, per i beni da esse amministrati, ricadenti nell'ambito territoriale delle comunità, come individuate ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006, può essere assicurato dalla comunità di riferimento, previo accordo tra i comuni e, ove presenti, le amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico e le Regole di Spinale e Manez.

4. Per la partecipazione degli enti pubblici alle forme associative previste dal comma 2, si applica la vigente legislazione regionale in materia di ordinamento dei comuni e la legge provinciale n. 3 del 2006.

5. Gli altri proprietari di beni silvo-pastorali ricadenti negli ambiti territoriali previsti dal comma 2 possono usufruire del servizio di custodia forestale, concorrendo alla copertura delle spese, sulla base di un'apposita convenzione.

6. Omissis.

- Al successivo art. 114, comma 2 ter., veniva anche disposto che “Lo scioglimento dei consorzi per la gestione del servizio di custodia forestale previsti dalla legge provinciale 16 agosto 1976, n. 23 (Nuove norme per il servizio di custodia forestale) è deliberato dagli enti aderenti entro la data stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 106. Nel caso di mancata adozione del regolamento lo scioglimento dei consorzi è comunque deliberato entro la data del 31 dicembre 2015. Fino alla nuova zonizzazione operata da parte della Giunta provinciale con la procedura prevista dall'articolo 106, comma 6, lettera a), resta ferma la suddivisione territoriale individuata ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1976.

- Dato atto come le amministrazioni comunali di Cavizzana, Croviana, Malè e Terzolas, unitamente alle Amministrazioni Separate Usi Civici di Arnago, Bolentina, Bozzana, Caldes, Samoclevo e San Giacomo, si costituivano in Consorzio allo scopo di provvedere congiuntamente al servizio di vigilanza boschiva nell'ambito del territorio della circoscrizione n. 29 di cui al D.P.G.P. n. 24-20/leg. del 17.12.1979, con approvazione dello Statuto intervenuta giusto D.P.G.P. n. 4367/22-A dd. 12.02.1972.

- dato atto come in tempi a noi recenti, alla luce delle suddette previsioni normative veniva prima valutata nel merito la necessità di passare ad detta forma di gestione, pur con l'obiettivo di non vanificare ma, anzi, di rafforzare i principi di un più possibile razionale impiego dei custodi su di un ambito di sorveglianza che, per estensione e caratteristiche delle zone boscate, ne assicurasse una economica e funzionalmente valida gestione.

- Riconosciuto tra l'altro come per le piccole comunità ed enti, l'aggregare competenze e risorse, rappresenta più che mai la strada necessaria per rimanere al passo con i tempi, facendo sì che gli amministrati possano beneficiare di servizi adeguati, possano contare su professionalità sempre più specializzate in grado di dare risposte adeguate, al pari di quello che accade nei centri di più grande dimensione, ciò senza perdere quella vicinanza con la gente che ha contraddistinto il percorso fatto da tanti piccoli comuni.

- dato atto come in al senso è stato assunto impegno a definire compiutamente un accordo per una gestione comune del servizio di vigilanza boschiva nei rispettivi territori da parte di tutti i soggetti di cui sopra, andando a redigere un progetto esecutivo condiviso nel corso di diversi incontri ai quali hanno partecipato i rispettivi delegati, così da essere operativi dal prossimo primo di gennaio 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Fatta propria la parte di cui in premessa.

Dato pertanto atto della necessità di pronunciarsi, dopo che l'Assemblea del Consorzio ha deliberato con atto n. 11 dd. 18.11.2015 il formale scioglimento del Consorzio stesso a far data 31 dicembre 2015, di riconfermarne le originarie competenze, contestualizzando l'indicazione per la quale la gestione amministrativa dello stesso possa essere perpetuata appunto attraverso la forma collaborativa più snella della convenzione ex art. 40 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm., mantenendo ben presente che si garantirà comunque la cooperazione in ambito territoriale omogeneo tra più soggetti proprietari di boschi, scelta che sola garantirà standard qualitativi del servizio adeguati, con suo svolgimento efficace, economico ed efficiente.

Ritenuto per questo di approvare lo schema di convenzione che proposto dal Consorzio correttamente definisce competenze gestionali e relativi ambiti, tanto da poterla ritenere meritevole di approvazione.

Di accettare che il Comune di Malè, dietro analoga previsione formulata e quindi espressa dagli Enti convenzionati, assuma le funzioni di ente capo fila, assicurando lo svolgimento dei compiti assegnati a sensi di convenzione.

Ritenuto che detto schema sia idoneo a disciplinare gli aspetti gestionali del servizio nonché i rapporti giuridici ed economici tra le varie Amministrazioni, trovatolo conforme a pubblici interessi e necessità.

Considerato come il Servizio di vigilanza boschiva abbia un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno dei Comuni, così come per le A.S.U.C., vero che la miglior gestione delle proprietà forestali rileva sia per gli aspetti di tutela e valorizzazione ambientale, sia i risvolti di natura economico-patrimoniale.

Che tutto ciò costituisce condizione irrinunciabile per gestire efficacemente le attività selvicolturali, al fine di improntarle all'efficienza ed efficacia così da aumentare il controllo e di migliorare i criteri e gli indicatori della gestione forestale sostenibile, finalizzate alla miglior utilizzazione del bosco e produzione di reddito.

Ritenuto che detti obiettivi siano meglio raggiungibili attraverso l'unione delle forze e la conferma dei processi di riorganizzazione già in atto, giudicando importanti i risultati ottenuti in passato.

Preso atto come la Provincia, ancorché ad oggi solo informalmente, ha confermato che il "nuovo" soggetto potrà beneficiare dei trasferimenti già riconosciuti al Consorzio in ragione del personale transitato, tenuto conto del profilo professionale di appartenenza dei custodi forestali.

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPR. 3 aprile 2013 n. 25, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché dal Segretario Comunale reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la L.P. 30.12.2014 n. 14.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPR. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 13 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, lo scioglimento del Consorzio Forestale Alto Noce e Rabbies, con sede in Terzolas, nato per la gestione della servizio di vigilanza boschiva sui territori dei Comuni di Cavizzana, Croviana, Malè e Terzolas, e Amministrazioni Separate Usi Civici di Arnago, Bolentina, Bozzana, Caldes, Samoclevo e San Giacomo, e ciò a partire dal 31 dicembre 2015.
2. Di approvare, per quanto esposto in premessa, la convenzione per la gestione associata e coordinata del Servizio di Vigilanza Boschiva Alto Noce e Rabbies tra i Comuni di Cavizzana, Croviana, Malè e Terzolas, e Amministrazioni Separate Usi Civici di Arnago, Bolentina, Bozzana, Caldes, Samoclevo e San Giacomo, che nel testo allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, riconoscendone decorrenza negli effetti a far data 1 gennaio 2016.
3. Di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Malè alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1.
4. Di dare mandato al Comune di Malè, quale Ente capofila, di inviare la convenzione, una volta sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli Enti partecipanti alla gestione associata in parola, al Servizio Autonomie Locali della P.A.T. e Servizio Foreste e Fauna per l'ottenimento e/o riconferma dei benefici accordati con presa in carico del personale già in servizio presso il Consorzio in liquidazione, riconoscendo al Presidente del Consorzio in scioglimento le funzioni di "liquidatore", tanto da conservarne lo stesso la carica anche oltre il 31 dicembre 2015 e comunque ciò fino a che abbia assunto tutti gli atti necessari e svolto tutte le attività amministrative conseguenti.
5. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m
6. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;
visto l'art. 79, comma 4, del DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.;
con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 13 consiglieri presenti e
votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

Il Consigliere delegato
F.to Valentinelli Chiara

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **31.12.2015** al giorno **10.01.2016**

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malé, . . .

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malé, 31.12.2015

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

PROVINCIA DI TRENTO

Repertorio n. /atti privati.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE – ALTO NOCE E RABBIES.

Tra i Comuni e le Amministrazioni Separate di Uso Civico di;

CAVIZZANA, in persona del Sindaco pro tempore _____ ,
nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la
residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della
deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a
termini di legge, codice fiscale _____.

ed i Comuni e le Amministrazioni Separate di Uso Civico di;

CROVIANA, in persona del Sindaco pro tempore _____ ,
nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la
residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della
deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a
termini di legge, codice fiscale _____.

MALE', in persona del Sindaco pro tempore _____ , nato a
_____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la
residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della
deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a
termini di legge, codice fiscale _____.

TERZOLAS, in persona del Sindaco pro tempore _____
, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso
la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione

della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____.

ARNAGO, in persona del Presidente pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in _____, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione del comitato frazionale n. __ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;

BOLENTINA, in persona del Presidente pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in _____, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione del comitato frazionale n. __ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;

BOZZANA, in persona del Presidente pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in _____, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione del comitato frazionale n. __ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;

CALDES, in persona del Presidente pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in _____, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione del comitato frazionale n. __ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;

SANOCLEVO, in persona del Presidente pro tempore _____,
nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso
la residenza comunale in _____, il quale interviene nel presente atto
in esecuzione della deliberazione del comitato frazionale n. ____ di data
_____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale
_____;

SAN GIACOMO, in persona del Presidente pro tempore _____,
nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso
la residenza comunale in _____, il quale interviene nel presente atto
in esecuzione della deliberazione del comitato frazionale n. ____ di data
_____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale
_____;

PREMESSO:

Che la Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, all'art. 59, avente ad
oggetto "Gestione associata" così dispone in merito alla gestione,
utilizzo e fruizione delle risorse forestali e montane;

*1. La Provincia, per valorizzare il patrimonio forestale attraverso una
corretta gestione, riconosce e promuove la costituzione e incentiva la
partecipazione di enti pubblici e privati a consorzi, associazioni,
convenzioni o comunque a forme di compartecipazione pubblica, privata o
mista.*

*2. Le forme associative previste dal comma 1 sono costituite
volontariamente tra proprietari di terreni e, eventualmente, anche tra altri
soggetti della filiera foresta - legno, per effettuare le attività di gestione
forestale previste dall'articolo 56, la commercializzazione dei prodotti delle
foreste, le attività di alpicoltura, nonché altre forme di valorizzazione*

territoriale. Tali attività sono svolte esclusivamente sui terreni conferiti. Per la partecipazione degli enti pubblici a queste forme associative si applica la vigente legislazione regionale in materia di ordinamento dei comuni e la legge provinciale n. 3 del 2006.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i requisiti che, con riferimento alle forme associative indicate nel comma 1, costituiscono titolo preferenziale per beneficiare delle contribuzioni previste da questa legge, avuto in particolare riguardo al numero dei proprietari coinvolti, alla superficie boscata complessiva interessata, nonché al periodo temporale di costituzione delle associazioni stesse.

Che peraltro, coerentemente a tali principi e per effetto della previgente normativa, i Comuni di Cavizzana, Croviana, Malè e Terzolas e le Amministrazioni Separate Usi Civici di Arnago, Bolentina, Bozzana, Caldes, Samoclevo e San Giacomo, si costituivano in Consorzio allo scopo di provvedere congiuntamente al servizio di vigilanza boschiva nell'ambito del territorio della circoscrizione n. 29 di cui al D.P.G.P. n. 24-20/Leg. del 17.12.1979, con approvazione dello Statuto intervenuta giusto D.P.G.P. n. 4367/22-A dd. 12.02.1972;

Dato atto come per effetto delle previsioni di cui alla legge di stabilità per il 2015 (L.P. 14/2014), è ora imposto di passare ad una forma di gestione più semplice, pur con l'obiettivo di non vanificare ma, anzi, di rafforzare principi di un impiego il più razionale possibile dei custodi forestali destinati allo svolgimento del servizio su un ambito di sorveglianza che per estensione e caratteristiche delle zone boschive ne assicuri una economica e funzionalmente valida gestione;

Evidenziato come nel corso degli ultimi anni le mutate condizioni di mercato della risorsa patrimoniale costituita dal legname e le crescenti difficoltà di gestione amministrativa, non ultime quelle relative ai custodi forestali, hanno portato il legislatore provinciale a riconsiderare la forma gestionale individuando appunto quella, alternativa al Consorzio, della Gestione Associata a termini dell'art. 59 del vigente TULLRROC;

Assunto impegno a definire compiutamente un accordo per una gestione comune del servizio di custodia forestale nei rispettivi territori, i soggetti di cui sopra, certi di passare ad una altrettanto efficiente ed efficace forma di gestione del servizio attraverso la forma associata, convenivano di assumere gli atti a ciò conseguenti definendo un progetto esecutivo condiviso in diversi incontri ai quali partecipavano i rispettivi delegati;

Dato atto come l'Assemblea Consorziale, con proprio atto n. 11 dd. 18.11.2015, ha conseguentemente deliberato lo scioglimento del Consorzio proponendo che i soggetti di riferimento disponessero il passaggio alla forma collaborativa della convenzione prevista dall'art. 40 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e ss.mm., indicazione fatta propria con i sopra richiamati provvedimenti;

Evidenziato come il Consorzio stesso, in una sua successiva seduta, svoltasi il _____, ha formalmente approvato e licenziato un testo di convenzione opportunamente condiviso da tutti i delegati per mandato dei rispettivi Enti.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti si

CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART 1

La premessa narrativa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono destinati alla interpretazione di essa.

ART.2

I comuni di Cavizzana, Croviana, Malè e Terzolas e le Amministrazioni Separate Usi Civici di Arnago, Bolentina, Bozzana, Caldes, Samoclevo e San Giacomo costituiscono un ufficio per la gestione associata e coordinata del servizio di custodia forestale. Compete pertanto a detto ufficio la gestione delle attività, servizi e interventi di gestione amministrativa, giuridica, previdenziale e assistenziale del personale forestale assegnato, necessario ai suddetti Enti per assicurare lo svolgimento, in cooperazione con i competenti Uffici provinciali, di:

- attività selvicolturali effettuate secondo i criteri e gli indicatori della gestione forestale sostenibile, finalizzate all'utilizzazione del bosco e alla produzione di reddito;
- le attività d'uso e di valorizzazione commerciale dei prodotti forestali non legnosi previste dalla vigente normativa;
- la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture forestali indicate in legge.
- gli interventi di riequilibrio e di stabilizzazione degli ecosistemi forestali e montani previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere b), e), f) e h), della Legge nonché gli interventi e le opere antincendio indicati dai piani di gestione forestale aziendale previsti dall'articolo 57, a integrazione delle previsioni contenute nel piano per la difesa dei boschi dagli incendi;
- gli interventi e le opere di miglioramento ambientale di cui all'articolo 22, comma 1.

- gli eventuali altri compiti correlati che disposizioni di legge dovessero attribuire ai Comuni o Soggetti proprietari di boschi e foreste, coerentemente a quanto stabilito nel regolamento per il servizio di custodia forestale.

La struttura associata anzidetta assume la denominazione di "**Servizio di Custodia Forestale – Alto Noce e Rabbies**".

La sede dell'ufficio è stabilita nel comune di Malè, al quale, per motivi di mera efficacia gestionale, è conferito il ruolo di referente e coordinatore (ente capofila).

Al comune sede dell'ufficio, saranno rimborsate le spese sostenute per il funzionamento dell'ufficio, ripartite proporzionalmente nella misura indicata al successivo art. 5.

ART. 3

Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata il servizio di vigilanza boschiva attraverso la gestione coordinata del personale, mezzi, attrezzature così da ottimizzarne impieghi e promuoverne sinergie, assicurando economie di scale ed efficacia dell'azione amministrativa attraverso l'accorpamento di procedure ed atti esecutivi e di programmazione, secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare un sistema locale efficiente e rispondente alle esigenze dei principi di autonomia.

I soggetti dianzi indicati perseguono inoltre l'obiettivo della omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e conseguentemente, della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio di custodia forestale.

A tali fini l'ufficio associato, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, provvede:

- allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni;
- alla adozione di procedure uniformi;
- allo studio ed alla individuazione di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata la uniformazione;
- allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale;
- a proporre e a coordinare l'organizzazione di gestione delle attività silvopastorali di interesse comune di particolare rilevanza per la miglior valorizzazione sotto il profilo ambientale ed economico;
- all'istruZIONALIZZAZIONE e codifica dei migliori procedimenti in materia di gestione dei boschi assicurando la relativa assistenza agli enti aderenti sotto i profili tecnico-giuridici.

ART. 4

Il comune di Malè s'impegna, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali e normative, a fornire il personale necessario prendendo in carico all'interno della propria pianta organica la forza lavoro già in dotazione del Consorzio in scioglimento, avvalendosi indicativamente e salvo verifica ad attività iniziata di;

- n. 4 Custodi Forestali, cat. C base o altra qualifica che in virtù di successivi accordi sindacali o inquadramenti potrà essere attribuita al personale addetto al servizio.

Resta inteso che il suddetto personale sarà suddiviso operativamente e assegnato in numero di 2 unità ciascuna agli ambiti territoriali costituiti dai territori e proprietà catastali degli Enti aderenti in ragione delle zone di

custodia in cui è suddivisa la circoscrizione come meglio indicate nella cartografia 1:25.000 allegata al regolamento per il servizio di custodia forestale. Lo stesso potrà, di volta in volta, essere distaccato o diversamente assegnato ai territori di competenza dei soggetti aderenti, secondo necessità. Per i provvedimenti da assumere nei confronti del personale di cui sopra e costituente il Servizio in argomento, si conviene circa l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati. Si pattuisce che il rapporto organico degli addetti all'ufficio sia posto in essere con il comune Capofila, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i soggetti associati. Il rapporto organico trova la sua disciplina, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Malè; il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto, tenuto conto che in ragione del vigente ordinamento il coordinamento tecnico spetta alla Provincia mediante le strutture territoriali forestali di riferimento. A tal fine, per garantire la necessaria funzionalità e la corretta operatività del Personale, si stabilisce di attribuire ad ogni Delegato la relativa sorveglianza operativa, in ragione della assegnazione dei addetti alle zone di custodia classificate dal regolamento del servizio e, ciò, a seconda dell'ambito in cui il Personale risulti via via chiamato ad espletare l'attività di gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà dei soggetti d'ambito. Le priorità operative saranno comunque determinate dall'Autorità forestale che indicherà, secondo esigenze tecniche proprie, così come del servizio di custodia, le singole disposizioni di servizio. La sede della struttura operativa risulterà ubicata presso il comune di Malè,

ancorché il Personale assegnato, secondo necessità, possa essere distaccate presso la sede degli altri Comuni e/o A.S.U.C. ove provviste.

Secondo bisogno, per ovviare a problematiche contingenti il personale di riferimento, come concordemente individuato per i diversi ambiti, potrà essere “distaccato” in altra zona nei termini e forme più opportune senza che possa vantare trattamenti particolari essendo l’assunzione riferita all’intero ambito.

Al fine di garantire la necessaria funzionalità si stabilisce di attribuire a personale dipendente in servizio presso il Comune di Malè, già in servizio, la responsabilità e la direzione dell'ufficio stesso. Il predetto dipendente è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza. In caso di necessità, in conformità a previsioni normative potranno essere affiancate professionalità esterne vero comunque che eventuale personale già dipendente dalle A.S.U.C. svolgerà attività di supporto e collaborerà con il responsabile unico nei termini da definirsi.

Benché la sede operativa della struttura sia ubicata presso il comune di Malè, dove sarà garantita la messa a disposizione di spazi e attrezzature di supporto per l’attività amministrativa, potrà essere stabilita di comune accordo, in modo flessibile a seconda delle esigenze contingenti e come tali temporanee, la presenza del funzionario responsabile dell’ufficio anche nelle sedi secondarie al fine di supportare l’attività degli organi preposti ai diversi Enti e per assicurare adeguata informazione, consulenza ed assistenza; le Municipalità coinvolte e le A.S.U.C. dovranno assicurare comunque, tramite un proprio referente, la massima collaborazione all'ufficio unificato, per la gestione delle informazioni di base e per facilitare la miglior gestione del servizio.

ART. 5

I costi relativi alla gestione dell'ufficio in argomento per le forniture (arredi, attrezzature, programmi, stampati, dotazioni individuali diverse, automezzi, beni di consumo ecc.), se questi debbano essere specifiche e non coincidenti con quelle già in dotazione del comune di Malè, per le retribuzioni dei Custodi, così come eventuali altri oneri non singolarmente individuabili a priori sono sostenuti dai Soggetti associati e ripartiti proporzionalmente, al netto di eventuali contributi, come appresso indicato. Le percentuali dei costi generali per spese ordinarie sono determinate e ripartite al 98,5 % secondo un criterio proporzionale che tiene conto delle quote sotto indicate e per la restante quota (1,5%), riferibile ai costi diretti sostenuti dal comune capofila per la gestione amministrativa di proprio personale e l'assunzione degli oneri connessi all'attribuzione di un ufficio, messa a disposizione di attrezzature informatiche, programmi gestionali e spese diverse da utenza, fra le sole altre Municipalità e le A.S.U.C. come distintamente indicato nel proseguo, colonna 2:

Colonna	1	2
Comune di Cavizzana	7,38%	9,95%
Comune di Croviana	15,70%	21,45%
Comune di Malè	27,04%	0,00% (di cui 5,96% ASUC
Magras		e 3,28% ASUC di
Montes)		
Comune di Terzolas	11,45%	15,55%

A.S.U.C. di Arnago	5,75%	7,80%
A.S.U.C. di Bolentina	6,30%	8,55%
A.S.U.C. di Bozzana	5,42%	7,30%
A.S.U.C. di Caldes	9,82%	13,35%
A.S.U.C. di Samoclevo	4,61%	6,20%
A.S.U.C. di San Giacomo	6,53%	9,85%

Il concorso della Amministrazione Comunale e Frazionali viene definito come sopra in ragione del 40%, in proporzione diretta alla superficie boschiva e pascoliva e, per il 60%, in proporzione alla ripresa lorda tariffaria annua risultante dai piani di gestione forestale aziendale di competenza, come vigenti.

Secondo richieste e in ragione delle prioritarie esigenze di servizio dei Soggetti aderenti alla convenzione, il personale di Custodia potrà essere autorizzato a prestare la propria attività anche a vantaggio di terzi proprietari di beni silvo-pastorali, ciò previa definizione delle forme, modi e costi da imputare agli stessi a titolo di rimborso dei costi per l'avvalimento di personale, mezzi e attrezzature.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione esclusiva del Servizio associato è affidata al Comune capofila di Malè, il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo ripartizione dei relativi oneri.

I beni mobili acquisiti e di nuova acquisizione saranno inventariati dal comune di Malè, ma la loro proprietà è riconosciuta e ripartita proporzionalmente nella misura sopra indicata, colonna 1; la stessa tabella sarà di riferimento per la ripartizione di tutti gli oneri per acquisti e

comunque per le spese di carattere straordinario.

Per le spese di funzionamento (corrispondenza, carburante, ecc.) l'Ufficio farà riferimento alla cassa economato del Comune di Malè salvo successiva rendicontazione e addebito ai Comuni secondo le percentuali di riparto sopra stabilite.

Compete al comune di Malè in qualità di ente capofila, prevedere, in sede di predisposizione dei bilanci preventivi, la spesa necessaria per la gestione ordinaria del Servizio, per la corresponsione della retribuzione del personale specificatamente assunto dandone comunicazione ad ogni singolo ente, nonché effettuare, con cadenza annuale, la preventivazione e rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse informandone gli altri Soggetti. Il preventivo di spesa dovrà essere predisposto entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello di riferimento e costituirà la base sul quale calcolare gli acconti. Il consuntivo delle spese riferibili alla gestione associata dovrà essere approvato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

I soggetti convenzionati dovranno provvedere ad effettuare i versamenti come di seguito esposto:

1. acconto entro il 30/06 dell'anno di riferimento nella misura del 60% degli importi preventivati entro il 30/09 dell'anno precedente a quello di riferimento;
2. saldo entro il 30/04 dell'anno successivo a quello di riferimento sulla base del consuntivo inviato entro il 31/03 dell'anno successivo a quello di riferimento.

In fase di avvio della gestione Associata l'Assemblea dei delegati deciderà la destinazione dell'avanzo di amministrazione come determinato a consuntivo dagli organi del Consorzio in liquidazione.

ART. 6

I Soggetti aderenti concordano di istituire una conferenza permanente dei Delegati per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività del Servizio di custodia, presieduta dal Rappresentante del Comune capofila.

Spetterà alla conferenza la decisione in ordine all'effettuazione di eventuali spese di carattere straordinario da ripartire nella misura di cui all'articolo 5, colonna 1.

Spetterà altresì al suddetto organismo stabilire gli obiettivi e le priorità del Servizio e l'organizzazione generale riferibile al personale di custodia e vigilanza.

La conferenza, non meno di una volta all'anno, è tenuta a verificare congiuntamente alle unità del personale interessate, l'andamento del Servizio, anche sulla base di una relazione delle medesime eventualmente resa a richiesta. Ciò dovrà avvenire in sede di approvazione del consuntivo di spesa.

La stessa sarà da ritenersi legittimata a decidere nel caso intervenga alle sedute un numero di delegati che rappresenti più del 50 per cento di quote e almeno il 50 per cento di enti. Le relative decisioni saranno validamente assunte nel rispetto delle predette percentuali.

ART. 7

Il segretario comunale di Malè o suo delegato svolge funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica.

ART. 8

La durata della presente convenzione è stabilita in anni dieci (10) e decorrerà dal 1 gennaio 2016.

Ciascun Soggetto aderente potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione, compatibilmente con le previsioni organizzative date dalla Provincia in materia, con istanza adottata con delibera che prevede il ripiano di eventuali partite debitorie a proprio carico come determinate dall'Ufficio competente, ciò previa variazione del territorio di riferimento per la circoscrizione n. 29, come definita con D.P.G.P. n. 24-20/Leg. del 17.12.1979. Il recesso decorrerà dal 1 gennaio dell'anno successivo.

In caso di recesso da parte di uno dei soggetti dovrà essere corrisposta la seguente penale: l'importo pari alle annualità restanti, quantificate nella misura prevista a carico del recedente, in base all'ultimo riparto definitivo di spesa approvato, fino alla scadenza naturale della presente convenzione.

In tale evenienza i soggetti che recedono, così come nell'ipotesi di scioglimento generale del Consorzio, tutti i soggetti, attraverso opportune intese, s'impegnano in via preferenziale, nel caso sorgesse per loro la necessità di assumere nuovo personale di pari qualifica a trasferire alle proprie dipendenze il personale che su un ambito più ristretto risulterebbe sovrannumerario, servendosi dell'istituto della mobilità o del comando, ovvero delle eventuali altre opportunità offerte dalla normativa sopravvenuta.

Art. 9

Eventuali richieste di adesione, nel corso di validità del presente accordo, da parte di altri soggetti dovranno passare al vaglio unanime della Conferenza cui spetta fissare condizioni e oneri d'accesso, con revisione globale del presente accordo.

ART. 10

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Soggetti aderenti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, attuando le forme di consultazione di cui all'articolo 6. Qualora ciò non sia possibile si provvederà a riunire presso l'ente capofila, salvo la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo di comune accordo o su richiesta scritta di almeno tre dei Soggetti aderenti, gli organi esecutivi in seduta comune, ai quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata.

ART. 11

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto fa carico a tutti gli "associati" in maniera proporzionale secondo quanto stabilito al precedente articolo 5.

Letto, confermato e sottoscritto.

Malé, _____

Il Sindaco del comune di Cavizzana _____

Il Sindaco del comune di Croviana _____

Il Sindaco del comune di Malè _____

Il Sindaco del comune di Terzolas _____

Il Presidente dell'A.S.U.C. di Arnago _____

Il Presidente dell'A.S.U.C. di Bolentina _____

Il Presidente dell'A.S.U.C. di Bozzana _____

Il Presidente dell'A.S.U.C. di Caldes _____

Il Presidente dell'A.S.U.C. di Samoclevo _____

Il Presidente dell'A.S.U.C. di San Giacomo _____